PPONENTI



Sentenza, Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta, n. 686 del 9 settembre 2020 www.expartecreditoris.it

REPUBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO

In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 09/09/2020, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis RG degli affari civili,

TRA

DEBITORE PRINCIPALE E GARANTI

 \mathbf{E}

BANCA OPPOSTA

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo dando lettura del seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:

rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da DEBITORE PRINCIPALE E GARANTI con l'atto introduttivo del presente giudizio; condanna gli opponenti a rifondere a BANCA le spese di lite e le liquida in € 4.015,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;

e delle seguenti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato DEBITORE PRINCIPALE E GARANTI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis* del 5.10.2106 con il quale il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto loro, rispettivamente nella qualità di debitore principale la prima e di garanti i secondi, la corresponsione della somma di € 84.201,68 in favore di BANCA.

A fondamento dell'opposizione deducevano la mancanza di prova scritta del credito stante l'inidoneità degli estratti conto, in assenza della certificazione ex art. 50 tub, a fondare la pretesa creditoria, di per sé priva dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.

Allegavano, poi, l'addebito di interessi usurari (sia corrispettivi che moratori) ed anatocistici invocando la nullità delle relative clausole contrattuali e domandavano, per l'effetto, la rideterminazione delle somme dovute a titolo di interessi ai sensi dell'art. 117 tub.

Con riguardo alla fideiussione, infine, limitavano l'efficacia della garanzia agli inadempimenti successivi alla sua sottoscrizione avvenuta in data 23.12.2011.



Sentenza, Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta, n. 686 del 9 settembre 2020

Regolarmente costituitasi in giudizio BANCA contestava le deduzioni avversarie affermando la piena efficacia probatoria della documentazione depositata in sede monitoria, ossia la certificazione ex art. 50 tub nonché gli estratti conto integrali del rapporto oggetto di contestazione.

Secondo la prospettazione dell'istituto di credito sia le censure inerenti l'usurarietà degli interessi che quelle relative all'anatocismo dovevano considerarsi prive di fondamento oltre che del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia base probatoria.

Sulla scorta delle predette argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 cpc.

Con comparsa depositata il 6.8.2019 interveniva nel presente giudizio a mezzo della mandataria BANCA CESSIONARIA, in qualità di cessionaria del credito vantato da BANCA facendo proprie le domande e le eccezioni proposte da BANCA.

All'udienza del 3.7.2017 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto "non essendo la opposizione fondata su prova scritta ed essendo le censure articolate in atto di citazione generiche e sganciate dalla fattispecie concreta". La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e all'udienza del 9.9.2020 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda, avendo le parti esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente, in ossequio al disposto dell'art. 1 bis d.lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione in atti).

Ciò chiarito, deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 77/1969; Cass. 18453/2007).

Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 84.201,68 (oltre interessi e accessori) ha ad oggetto la somma dovuta, a seguito della comunicazione di revoca degli affidamenti e contestuale intimazione di pagamento del 25.5.2012, in forza dell'esposizione debitoria del contratto di conto corrente n. *omissis* del 3.7.2009 nonché delle operazioni di finanziamento contro cessione di crediti verso aziende private di volta in volta poste in essere sul predetto conto corrente. Ebbene, la pretesa creditoria è stata adeguatamente suffragata attraverso la documentazione prodotta già in sede monitoria, comprendente sia il documento contrattuale sopra indicato sia le singole operazioni di finanziamento mediante anticipazione su fatture (rapp. n. *omissis*) eseguite sul medesimo conto corrente (nn. *omissis*), tutti debitamente sottoscritti da DEBITORE PRINCIPALE.

La condotta della banca si pone dunque pienamente in aderenza all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23974/2010: "in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, vige il principio secondo cui l'onere probatorio incombe sulla banca la quale, dovendo provare il credito ingiunto, deve produrre in giudizio tutti gli estratti conto del rapporto dal quale scaturisce il saldo debitorio, senza poter invocare l'onere di



Sentenza, Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta, n. 686 del 9 settembre 2020 conservazione della predetta documentazione per un periodo massimo di dieci anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.: «La banca ricorrente confonde l'onere di conservazione della documentazione contabile con l'onere della prova del credito. Il fatto di non essere tenuta a

documentazione contabile con l'onere della prova del credito. Il fatto di non essere tenuta a conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione non esonera la parte che vi è tenuta dall'onere di provare il proprio credito").

Al contrario, gli opponenti hanno formulato contestazioni generiche, sfornite di adeguato sostegno probatorio.

Invero, l'"inversione" che caratterizza le posizioni processuali delle parti nel presente giudizio non fa venir meno gli oneri di allegazione (e di prova) che gravano su ciascuna parte processuale, non potendosi le contestazioni in ordine ad un rapporto bancario risolvere in censure generiche.

Simile conclusione, del resto, si giustifica altresì sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c., comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti dati, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576 in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ. Sez. III, 5 maggio 2009 n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi fattuali).

Passando adesso in rassegna le singole doglianze contenute nell'atto di citazione, priva di fondamento è, innanzitutto, quella inerente la mancanza di prova scritta e, a monte, la violazione della trasparenza bancaria; invero né il contratto di conto corrente – corredato dal documento di sintesi e dalla analitica previsione delle condizioni contrattuali – né le singole operazioni di cessione di credito contro anticipazione su fatture – nelle quali si fa menzione, oltre che del debitore ceduto, delle condizioni previste di volta in volta – si pongono in contrasto con la regola di trasparenza che il legislatore impone alle imprese che esercitano l'attività bancaria, senza che si profili, peraltro, l'indeterminatezza della somma ingiunta.

Del pari non condivisibile è il richiamo all'art. 117 tub – privo di rilevanza nel caso di specie in cui non si pone il problema di applicazione dei tassi sostitutivi –, che viene, in maniera non del tutto lineare, messo in relazione con la violazione della disciplina sull'usura – in base, sembrerebbe, alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione – e sull'anatocismo, richiamando pronunce giurisprudenziali non sempre attinenti in quanto riguardanti il contratto di mutuo.

Con riferimento a rilievi in ordine agli interessi ultralegali e alle indebite commissioni applicate (cfr. pag. 4 atto di citazione), va detto che si tratta di censure generiche e non contestualizzate nel corso del rapporto, non avendo gli opponenti segnalato i trimestri nei quali si sarebbe registrato il superamento dei tassi, né i tassi soglia.

Come già accennato, la circostanza che in tale sede parte opposta assume la veste di attore sostanziale non consente all'opponente di sottrarsi agli oneri di allegazione che governano il processo civile.

Invero, non può trascurarsi che "la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado



Sentenza, Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta, n. 686 del 9 settembre 2020 si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del 22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007)" [in questo senso, Tribunale di Roma, sentenza del 3.10.2019].

Quanto alla capitalizzazione illegittima, poi, va rilevato che il contratto di conto corrente prevede la pari periodicità (trimestrale) della capitalizzazione degli interessi risultando la censura priva di pregio, trattandosi di rapporto successivo alla delibera CICR dell'8.2.2000.

La clausola negoziale - pienamente conforme al disposto dell'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, nel testo vigente sino all'1.4.2014 (dal 1999), secondo cui "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori" – non risulta dunque affetta da nullità.

Neppure coglie nel segno la limitazione temporale della garanzia prestata da GARANTI, considerato che il contratto di garanzia ricomprende "tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi e ogni altro accessorio".

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il credito azionato risulta certo, liquido ed esigibile, non essendo configurabile alcun profilo di indeterminatezza, con la precisazione gli opponenti non hanno fornito alcuna prova a supporto dei dedotti "pagamenti in corso di esecuzione", verosimilmente idonei ad incidere sul quantum debeatur (cfr. pag. 8 dell'atto introduttivo), senza che sia chiaro, d'altra parte, il riferimento alla "riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori" (così a pag. 9 dell'atto introduttivo).

È opportuno, infine, precisare che l'intervento spiegato BANCA CEDENTE, con la comparsa depositata in data 6.8.2019, pur ammissibile, non muta i rapporti tra le parti originarie, tenuto conto del disposto dell'art. 111 cpc.

Perciò, in mancanza di deduzioni di parte opponente in ordine all'estromissione della banca cedente (pure domandata da BANCA CEDENTE nella comparsa di intervento), la sentenza sarà pronunciata nei confronti della parte originaria, che assurge a sostituto processuale, pur facendo stato anche nei confronti del successore a titolo particolare (cfr. Cass. n. 8884/2000).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55 /2014 (valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria).

Con riguardo all'applicabilità dell'art. 96 cpc, la soccombenza degli opponenti non si identifica né con la mala fede né con la colpa grave richieste dalla norma appena richiamata; d'altra parte, nessun elemento ha fornito la banca opposta in ordine al danno patito, che deve comunque sussistere, rientrando il primo comma della norma in commento nell'ambito della più ampia disciplina del risarcimento dell'illecito aquiliano. Chi giudica non ritiene, infine, sussistenti i presupposti di cui al co. 3 della norma in questione.

Agrigento, 9 settembre 2020

Il Giudice Maria Margiotta

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy